

(N. 13)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

### Modifiche alla composizione delle Commissioni esaminatrici per l'ammissione nella carriera della Giustizia Militare

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 20 e 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, concernente norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare, stabiliscono, fra l'altro, la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami a posti di uditore giudiziario militare ed a posti di alunno di cancelleria di tribunali militari.

Gli articoli predetti non prevedono però la nomina di commissari supplenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Poichè, invece, tale possibilità di nomina si è rilevata molto opportuna al fine di dare una maggiore speditezza ai lavori delle Commissioni esaminatrici, si è predisposta la presente variante alle norme vigenti, in armonia a quanto già stabilito per l'ordinamento giudiziario ordinario dall'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Con la proposta sostituzione del comma terzo dei ripetuti articoli 20 e 25, oltre a considerare la cennata possibilità di nomina

di membri supplenti, vengono abrogate le norme che stabilivano, rispettivamente la partecipazione, con voto consultivo, del Capo del personale alla Commissione esaminatrice per i concorsi ad uditore giudiziario e quella, con voto pure consultivo, di un funzionario dell'Amministrazione dell'Esercito alla Commissione per i concorsi a posti di alunno di cancelleria dei tribunali militari.

L'abrogazione in parola è consigliata da un criterio di economia di personale, in quanto l'intervento nelle predette Commissioni esaminatrici, con voto consultivo, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione dell'Esercito, impegnava l'attività degli stessi per notevoli periodi di tempo con ben scarsa utilità ai fini dell'espletamento dei relativi concorsi data la particolarità delle materie di esame e la specifica competenza degli altri commissari in materia.

È previsto, infine, che nelle ripetute Commissioni esaminatrici le funzioni di segretario siano disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione di grado non inferiore al IX.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nell'articolo 20 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, quale risulta modificato dall'articolo 15 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2477, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936, n. 1243, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresì, membri supplenti di grado corrispondente ed in numero eguale a quello dei membri effettivi. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al IX ».

Art. 2.

Nell'articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, quale risulta modificato dall'articolo 21 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936, n. 1243, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresì, membri supplenti di grado corrispondente ed in numero uguale a quello dei membri effettivi. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al IX ».